

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 10 MAGGIO 2012

“MODIFICHE ALL’ARTICOLO 31 DELLA LEGGE REGIONALE 30 GENNAIO 2008,
N.1, RECANTE OBIETTIVI DEL CENTRO REGIONALE PER LE ADOZIONI
INTERNAZIONALI”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1

(Modifiche all’articolo 31 della legge regionale 30 gennaio 2008, n.1)

1. All’articolo 31 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2008), sono aggiunti i seguenti commi:

“3bis. Il Centro regionale per le adozioni internazionali, in collaborazione con gli enti e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), in possesso dei requisiti dell’articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), aventi sede legale nel territorio della Regione Campania, in attuazione delle finalità di tutela dell’infanzia abbandonata e di promozione dell’istituto dell’adozione, in particolare internazionale, svolge le seguenti attività:

a) realizzazione di progetti propri o partecipazione a progetti internazionali,

- europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, compresi progetti a distanza finalizzati a promuovere l'interscambio e la cooperazione tra i soggetti che operano nel settore dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, per consentire la loro permanenza nelle famiglie di origine;
- b) promozione di incontri e conferenze di studio, prevalentemente a carattere formativo per gli operatori del settore, con la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 184/1983, con i servizi, le associazioni familiari e le autorità giudiziarie minorili;
 - c) organizzazione di scambi di esperienze tra le famiglie adottive nel rispetto delle finalità e dei principi espressi dalla legislazione nazionale;
 - d) sviluppo di una rete fra i servizi regionali operanti nel settore delle adozioni, anche in raccordo con i tribunali per i minorenni, e, in tale ambito, segnalazione al Centro regionale per le adozioni internazionali sul funzionamento delle strutture e dei servizi attivi nel territorio;
 - e) promozione, in collegamento stabile con gli organi giudiziari minorili, di protocolli operativi o convenzioni fra enti autorizzati e servizi territoriali anche con il diretto coinvolgimento di ordini professionali in grado di fornire un supporto tecnico-funzionale, a titolo gratuito, alla realizzazione degli scopi del Centro regionale per le adozioni internazionali.
- 3ter. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.”.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008”.

Articolo 31: “Centro regionale per le adozioni internazionali”.

“1. Presso l'assessorato alle politiche sociali della regione Campania è istituito il Centro regionale per le adozioni internazionali con il compito di promuovere la semplificazione delle procedure di adozione, di accelerarne i tempi di svolgimento e dare supporto alle coppie nelle diverse fasi del delicato percorso genitoriale, nel rispetto delle diversità e ricchezza culturale dei bambini da accogliere.

2. Il Centro è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e, avvalendosi esclusivamente di personale regionale e senza costi aggiuntivi, opera in sinergia con i tribunali regionali per i minori, con il sistema dei servizi tutoriali e con la commissione nazionale per le adozioni internazionali e gli enti accreditati.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Centro sono definiti nello statuto approvato dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente, reso ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17”.

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 31 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell'art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 31 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2008).

Art. 31

Centro regionale per le adozioni internazionali

1. Presso l'assessorato alle politiche sociali della regione Campania è istituito il Centro regionale per le adozioni internazionali con il compito di promuovere la semplificazione delle procedure di adozione, di accelerarne i tempi di svolgimento e dare supporto alle coppie nelle diverse fasi del delicato percorso genitoriale, nel rispetto delle diversità e ricchezza culturale dei bambini da accogliere.
2. Il Centro è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e, avvalendosi esclusivamente di personale regionale e senza costi aggiuntivi, opera in sinergia con i tribunali regionali per i minori, con il sistema dei servizi tutoriali e con la commissione nazionale per le adozioni internazionali e gli enti accreditati.
3. L'organizzazione e il funzionamento del Centro sono definiti nello statuto approvato dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente, reso ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17.
4. *Il Centro regionale per le adozioni internazionali, in collaborazione con gli enti e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), in possesso dei requisiti dell'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), aventi sede legale nel territorio della Regione Campania, in attuazione delle finalità di tutela dell'infanzia abbandonata e di promozione dell'istituto dell'adozione, in particolare internazionale, svolge le seguenti attività:*
 - a) *realizzazione di progetti propri o partecipazione a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, locali e del privato sociale, compresi progetti a distanza finalizzati a promuovere l'interscambio e la cooperazione tra i soggetti che operano nel settore dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, per consentire la loro permanenza nelle famiglie di origine;*
 - b) *promozione di incontri e conferenze di studio, prevalentemente a carattere formativo per gli operatori del settore, con la Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 184/1983, con i servizi, le associazioni familiari e le autorità giudiziarie minorili;*
 - c) *organizzazione di scambi di esperienze tra le famiglie adottive nel rispetto delle finalità e dei principi espressi dalla legislazione nazionale;*
 - d) *sviluppo di una rete fra i servizi regionali operanti nel settore delle adozioni, anche in raccordo con i tribunali per i minorenni, e, in tale ambito, segnalazione al Centro regionale per le adozioni internazionali sul funzionamento delle strutture e dei servizi attivi nel territorio;*
 - e) *promozione, in collegamento stabile con gli organi giudiziari minorili, di protocolli operativi o convenzioni fra enti autorizzati e servizi territoriali anche con il diretto coinvolgimento di ordini professionali in grado di fornire un supporto tecnico-funzionale, a titolo gratuito, alla realizzazione degli scopi del Centro regionale per le adozioni internazionali.*
5. *Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.*